



**EASYTECH S.P.A.**

*Procedura per l'identificazione dei Soggetti Internal Dealing e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi.  
("PROCEDURA INTERNAL DEALING")*

Istituita ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE n. 596/2014

**EASYTECH S.P.A.**

*Sede legale: Via San Bernardino, 139 – 24126 - Bergamo  
Codice fiscale, p. iva e numero di iscrizione al  
Registro delle Imprese di Bergamo n. 03284110164, REA: BG-364881  
Capitale sociale deliberato e versato: Euro 115.000,00*

## 1. FINALITÀ DELLA PROCEDURA

In considerazione delle disposizioni normative dettate dall'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (come successivamente modificato e integrato, nel seguito "**MAR**") e dalle relative disposizioni di attuazione europee (tra cui il Reg delegato UE n. 522/2016 e il Reg. di esecuzione n. 523/2016 della Commissione), nonché dalle relative norme nazionali di attuazione, la società Easytech S.p.A. (anche la "**Società**" o l'**"Emittente"**) ha adottato la presente "*Procedura per l'identificazione dei Soggetti Internal Dealing e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi*" (nel seguito "**Procedura internal dealing**" o "**Procedura**"), delegando il Dott. Fabio Finazzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ad apportare alla presente Procedura ogni modifica necessaria od opportuna per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente ed agli orientamenti della Consob ("**Autorità di Vigilanza**") e dell'ESMA.

La presente Procedura entra in vigore alla data di richiesta di ammissione alla negoziazione dei titoli obbligazionari emessi dalla Società sul Vienna MTF della Borsa di Vienna e deve essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché tenuto conto degli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.

La *Procedura* è diretta a:

- a) identificare i *Soggetti Internal Dealing* (come definiti nel successivo paragrafo 2) e le operazioni da essi effettuate, aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla *Società*, che devono essere comunicate alla Autorità di Vigilanza e al pubblico ai sensi delle citate disposizioni normative;
- b) determinare le modalità e i termini per la comunicazione alla Autorità di Vigilanza e al pubblico delle operazioni di cui al punto precedente;
- c) garantire il rispetto della normativa europea e nazionale in tema di *Market Abuse*;
- d) dare informazione ai *Soggetti Internal Dealing* identificati ai sensi della precedente lettera a) dell'avvenuta identificazione e degli obblighi di comunicazione e dei doveri connessi.

## 2. SOGGETTI INTERNAL DEALING

Ai fini dell'applicazione della *Procedura Internal Dealing* ed in conformità agli artt. 3 e 19 del MAR ed alle norme europee e nazionali di attuazione, sono considerati **Soggetti Internal Dealing**:

**A)** i seguenti Soggetti Rilevanti (nel seguito, "**Soggetti Rilevanti**):

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione della *Società*;
- b) i Sindaci effettivi della *Società*;
- c) l'eventuale Direttore Generale della *Società*;
- d) gli alti Dirigenti della *Società* che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate riguardanti direttamente o indirettamente la *Società* e che detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della *Società*;

**B)** le seguenti Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (nel seguito, “**Persone strettamente legate**” o, congiuntamente con i *Soggetti Rilevanti*, “**Persone Rilevanti**” o “**Soggetti Internal Dealing**”):

e) il coniuge non separato legalmente o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi della vigente normativa, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei *Soggetti Rilevanti*;

f) le persone giuridiche, i *trust* e le *partnership* (1) le cui responsabilità di direzione<sup>1</sup> siano rivestite da un *Soggetto Rilevante* o da una persona indicata alla lettera e), o (2) direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o (3) sia costituita a suo beneficio, o (4) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

### **3. OPERAZIONI SOGGETTE AD OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE (“OPERAZIONI RILEVANTI”)**

**3.1** La presente *Procedura* deve essere applicata a tutte le operazioni eseguite dai *Soggetti Rilevanti* e dalle *Persone strettamente legate*, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi ad oggetto:

- azioni o strumenti di debito della *Società*;
- strumenti derivati;
- altri strumenti finanziari ad essi collegati come individuati ai sensi del MAR.

**3.2** Le operazioni relative ai predetti strumenti finanziari che devono essere notificate ai sensi del MAR (le “**Operazioni Rilevanti**”) comprendono:

1) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una *Persona Rilevante*. A tali fini non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;

2) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una *Persona Rilevante*, anche quando è esercitata la discrezionalità. Le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito della *Società* o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la *Persona Rilevante* ha investito, non sono soggette all’obbligo di notifica se il gestore dell’organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo;

---

<sup>1</sup> Al riguardo, ESMA ha precisato che tali sono le entità nelle quali la *Persona Rilevante* prende parte o influenza la decisione di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari dell’Emittente (perché ad esempio riveste le cariche di amministratore unico o di amministratore delegato). Nel caso di mero incrocio di cariche in cui un amministratore dell’Emittente rivesta la carica di amministratore (esecutivo o non esecutivo) in un’altra società, senza però partecipare o influenzare la decisione di tale società di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari dell’Emittente, tale amministratore non deve essere considerato soggetto che “*riveste responsabilità di direzione*” in tale società ai fini del MAR, e conseguentemente tale società non è soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 19 del MAR.

3) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una *Persona Rilevante*; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi della presente Procedura, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

Più in particolare, ai sensi dell'art. 10 del Reg. Delegato UE n. 522/2016, le *Operazioni Rilevanti* soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un *Soggetto Rilevante* o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione. Al riguardo l'ESMA ha precisato che ove la ricezione della componente remunerativa in strumenti finanziari della *Società* sia soggetta al verificarsi di determinate condizioni, la notifica andrà effettuata solo al verificarsi delle predette condizioni;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'Emittente;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di obbligazioni o titoli di debito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione dell'Emittente, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva n. 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la *Persona Rilevante*, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una *Persona Rilevante*;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di debito dell'Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

**3.3** Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti:

- le *Operazioni Rilevanti* il cui importo complessivo (somma dei prezzi corrisposti e incassati) non raggiunga il controvalore di **euro 20.000** (ventimila) – o il diverso controvalore di volta in volta individuato dall'Autorità di Vigilanza – nell'arco dello stesso anno solare, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le *Operazioni Rilevanti* effettuate per conto di ciascuna *Persona Rilevante*; l'obbligo di comunicazione si applica a tutte le *Operazioni Rilevanti* successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di euro 20.000,00 (ventimila) – o il diverso controvalore di volta in volta individuato dall'Autorità di Vigilanza – nell'arco dello stesso anno. Per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti ESMA;
- transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della *Società* se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: (a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della *Società* non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; (b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della *Società* non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o (c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la *Persona Rilevante* non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della *Società*, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della *Società* superino le soglie di cui alla lettera (a) o (b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la *Persona Rilevante* compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

#### **4. SOGGETTO PREPOSTO**

**4.1** Il soggetto preposto (nel seguito "**Soggetto Preposto**") al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni relative alle *Operazioni Rilevanti* è individuato nella persona del Dottor. Fabio Finazzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il

quale potrà delegare uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti dalla presente *Procedura*.

Nello svolgimento della sua funzione, il *Soggetto Preposto* si avvarrà della collaborazione di personale della *Società* all'uopo individuato ed incaricato.

Il *Soggetto Preposto*, i propri collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi del presente paragrafo della *Procedura Internal Dealing*, fino alla diffusione al mercato.

**4.2** È compito del *Soggetto Preposto*:

- a) redigere e tenere aggiornato l'elenco dei *Soggetti Rilevanti* e delle *Persone strettamente legate* avendo cura di accertare che ai medesimi sia data informativa sui contenuti della presente *Procedura* e degli obblighi e dei divieti connessi;
- b) fornire assistenza alle *Persone Rilevanti* affinché le *Operazioni Rilevanti* siano comunicate alla *Società* entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente *Procedura*;
- c) provvedere al ricevimento delle comunicazioni sulle *Operazioni Rilevanti* ed alla loro diffusione al mercato nei termini stabiliti dalla presente *Procedura*;
- d) curare la conservazione delle comunicazioni ricevute sulle *Operazioni Rilevanti* e di quelle diffuse al mercato;
- e) monitorare l'applicazione della presente *Procedura*, apportando ove del caso le eventuali modifiche che in futuro dovessero rendersi necessarie per adeguare la stessa *ex lege*, oppure per migliorarne aspetti di gestione operativa.

I compiti di cui alle lettere da "a)" fino a "d)" che precedono potranno essere esecutivamente curati anche da personale della *Società* all'uopo individuato ed incaricato dal *Soggetto Preposto*.

## **5. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI**

**5.1** Le *Persone Rilevanti* sono tenute a comunicare tutte le *Operazioni Rilevanti* dalle medesime compiute:

- **all'Autorità di Vigilanza** entro il **terzo giorno lavorativo** successivo alla data dell'operazione mediante l'invio del *Filing model* (riportato all'**Allegato A**) della *Procedura*) via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it); in ogni caso occorre specificare come destinatario "*Ufficio Informazione Mercati*" e indicare all'inizio dell'oggetto "*MAR Internal Dealing*";
- **alla Società** entro le **ore 12 del terzo giorno lavorativo** successivo alla data dell'operazione, facendo pervenire il sopra citato documento al *Soggetto Preposto* **via fax al numero + [•], ovvero ad altro numero comunicato dal *Soggetto Preposto*, oppure tramite e-mail da indirizzare a [•] oppure consegnando *brevi manu* la comunicazione direttamente al *Soggetto Preposto* (che ne rilascerà ricevuta) presso la sede della *Società*. **[Nota Easytech: da completare]****

**5.2** La Società, ricevute le comunicazioni di cui al precedente paragrafo dalle *Persone Rilevanti*, procederà a comunicare al **pubblico** le *Operazioni Rilevanti* comunicate dalle medesime entro il **secondo giorno lavorativo** successivo alla comunicazione di cui al paragrafo che precede.

Le *Persone Rilevanti* sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Autorità di Vigilanza ed al pubblico, e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

**5.3** Restano fermi tutti gli ulteriori obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili, di volta in volta, ai *Soggetti Internal Dealing*.

## **6. PERIODO DI CHIUSURA**

**6.1** In osservanza di quanto previsto dall'art. 19 par. 11 del MAR, un *Soggetto Rilevante* non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito della Società, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'approvazione di una relazione finanziaria (intermedia o annuale) richiesta dalla normativa di volta in volta vigente, e che la Società è tenuta ad annunciare al pubblico in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

**6.2** Fermi restando i divieti di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, un *Soggetto Rilevante* può negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura:

a) in base a una valutazione caso per caso della Società in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni. In tali casi il *Soggetto Rilevante* chiede all'Emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; o

b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o ad un programma di risparmio, o all'acquisto di una garanzia o di diritti relativi ad azioni, o ancora nell'ambito di operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. delegato UE n. 522/2016, il *Soggetto Rilevante* deve essere in ogni caso in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

**6.3** Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'Emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal *Soggetto Rilevante*.

L'Emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, e cioè se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al *Soggetto Rilevante* ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, l'Emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il *Soggetto Rilevante*:

a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

**6.4** L'Emittente ha il diritto di autorizzare il *Soggetto Rilevante* a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze e, tra l'altro, nelle situazioni in cui:

a) al *Soggetto Rilevante* erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: *i)* il piano di compensi e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'Emittente in conformità alla legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; *ii)* il *Soggetto Rilevante* non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) al *Soggetto Rilevante* erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c) il *Soggetto Rilevante* esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano di compensi, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *i)* il *Soggetto Rilevante* notifica all'Emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; *ii)* la decisione del *Soggetto Rilevante* è irrevocabile; *iii)* il *Soggetto Rilevante* è stato preventivamente autorizzato dall'Emittente;

d) il *Soggetto Rilevante* acquisisce strumenti finanziari dell'Emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *i)* il *Soggetto Rilevante* ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; *ii)* il *Soggetto Rilevante* non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura; *iii)* le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il *Soggetto Rilevante* non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

e) il *Soggetto Rilevante* trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) il *Soggetto Rilevante* acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'Emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'Emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'Emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'Emittente accetti la spiegazione fornita.

## **7. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E DI INFORMAZIONE PREVISTI DALLA PRESENTE PROCEDURA: LE SANZIONI**

**7.1** Le norme della presente *Procedura* hanno carattere **vincolante** per le *Persone Rilevanti* e costituiscono parte integrante dei doveri e delle responsabilità derivanti ai *Soggetti Rilevanti* dal rapporto dagli stessi instaurato con la *Società*.

**7.2** In caso di inosservanza degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla *Procedura Internal Dealing*, i provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti dei *Soggetti Rilevanti* verranno fissati di volta in volta, in relazione alla gravità della violazione, mediante determina del Consigliere Delegato della *Società* e con il parere del Collegio Sindacale della *Società*.

In particolare, si rimarca che l'inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico delle *Persone Rilevanti* dalle disposizioni normative descritte nella presente *Procedura*, potrà comportare:

a) per la persona sulla quale ricadeva l'obbligo di comunicazione, l'applicazione delle **sanzioni amministrative** di volta in volta previste dalla vigente normativa;

b) per i *Soggetti Rilevanti* (ed eventualmente per le *Persone Strettamente legate* ai medesimi) le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi inclusa la responsabilità nei confronti della *Società* per i danni, anche di immagine, dalla stessa subiti a causa di tale inosservanza.

In particolare, nei confronti dei dipendenti della *Società* si applicheranno le sanzioni previste dalla legge e dalla presente *Procedura*, mentre per i soggetti non dipendenti, la *Società* si riserva di interrompere anche senza preavviso, il relativo rapporto; il Consigliere Delegato potrà inoltre decidere di comunicare al mercato le eventuali violazioni commesse dalle *Persone Rilevanti*.

## **8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**8.1** Le informazioni riguardanti i *Soggetti Internal Dealing* saranno trattate dalla Easytech S.p.A. (in qualità di Titolare del trattamento dei dati) nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 ("**Regolamento**") e D. Lgs. n. 196/03 ("**Codice Privacy**") e delle altre disposizioni applicabili.

**8.2** Ciascuna *Persona Rilevante*, mediante specifica sottoscrizione del proprio consenso previsto nella comunicazione di cui all'**Allegato B**, o per le *Persone strettamente legate* ai *Soggetti Rilevanti*, di cui all'**Allegato C**, accetta irrevocabilmente il trattamento dei dati richiesti in applicazione della presente *Procedura*, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare di volta in volta vigente; acconsente inoltre che le medesime informazioni siano inserite, anche per sintesi, nelle relazioni finanziarie periodiche della Easytech S.p.A.. Il trattamento viene quindi effettuato sulla base degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e, quindi, al solo fine di adempiere ai predetti obblighi, la cui applicazione alla Easytech S.p.A. deriva dall'ammissione alle negoziazioni dei propri titoli obbligazionari presso la Borsa di Vienna: la base giuridica del trattamento è pertanto costituita dall'art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento.

**8.3** Ai sensi della disciplina per la protezione dei dati personali, le comunicazioni delle *Persone Rilevanti* devono contenere solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui questi dati sono destinati. Pertanto i dati medesimi:

- sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità in precedenza indicate, all'Autorità di Vigilanza e diffusi al pubblico;
- sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti e quindi fino ad un massimo di cinque anni, in conformità alla normativa europea, nazionale, anche regolamentare, applicabile.

**8.4** Detti dati verranno trattati sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di legge.

**8.5** L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati richiesti ai sensi della presente *Procedura* comporterebbe l'impossibilità per Easytech S.p.A. di ottemperare agli obblighi previsti dalle applicabili disposizioni normative cogenti, e potrà giustificare l'erogazione delle conseguenti sanzioni.

**8.6** I *Soggetti Internal Dealing* possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 21 del Regolamento (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre il reclamo ad un'Autorità di controllo) rivolgendosi al *Soggetto Preposto* della *Società*.

## **9. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

Il Dott. Fabio Finazzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ha il potere di apportare alla presente Procedura ogni modifica necessaria od opportuna per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente ed agli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.

## **10. DISPOSIZIONI FINALI**

**10.1** La presente *Procedura* viene inviata in duplice esemplare ai *Soggetti Rilevanti* a cura del *Soggetto Preposto*.

**10.2** È fatto obbligo ai *Soggetti Rilevanti* di dare comunicazione per iscritto della presente *Procedura*, consegnandone una copia, alle *Persone strettamente legate* ai medesimi. I *Soggetti Rilevanti* hanno altresì l'obbligo di conservare copia della notifica effettuata alle *Persone strettamente legate* ai medesimi, nonché di trasmettere una copia della notifica al *Soggetto Preposto*.

**10.3** Ogni *Soggetto Rilevante* è tenuto a:

- riconsegnare al *Soggetto Preposto* il modulo riportato all'**Allegato B**, unitamente ad una copia della presente *Procedura*, debitamente sottoscritta in segno di ricevuta e accettazione della presente *Procedura*;
- ottemperare alle disposizioni in essa contenute;
- rivolgersi al *Soggetto Preposto* in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

## **11. ENTRATA IN VIGORE**

La presente *Procedura* entra in vigore alla data di richiesta di ammissione alla negoziazione di titoli obbligazionari emessi dalla Società alla Borsa di Vienna e dovrà essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché tenuto conto degli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.

**ALLEGATI**

**Allegato A**

**FILING MODEL PER *PERSONE RILEVANTI***

**(ALLEGATO AL REG. DI ESECUZIONE UE N. 523/2016)**

**Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti**

<b>1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a) Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
<b>2 Motivo della notifica</b>	
a) Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b) Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
<b>3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a) Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b) LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
<b>4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i>  — <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il</i>

		<p>regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>					
b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522' della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>					
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzi/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Prezzi/i	Volume/i			<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>
Prezzi/i	Volume/i						
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <p>— Volume aggregato</p> <p>— Prezzo</p>	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <p>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</p> <p>— sono della stessa natura;</p> <p>— sono effettuate lo stesso giorno e</p> <p>— sono effettuate nello stesso luogo;</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento</p>					

		<p><i>(UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <p><i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i></p> <p><i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>

<sup>1</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

**Allegato B**

**DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI DI PIENA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA  
*INTERNAL DEALING* E DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Spett. le

**EASYTECH S.P.A.**

Via San Bernardino n. 139 - 24126 Bergamo (BG)

Alla c.a. del Soggetto Preposto

Oggetto: **Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione della Procedura Internal Dealing e di autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Soggetto Rilevante della società Easytech S.p.A., ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 25) del Reg. UE n. 596/2014 ("**Soggetto Rilevante**"),

DICHIARA

di aver ricevuto adeguata informazione nonché copia integrale della *Procedura per l'identificazione dei Soggetti Internal Dealing e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi* ("*PROCEDURA INTERNAL DEALING*") e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni, e a darne comunicazione ai soggetti qualificati ai sensi della vigente normativa quali Persone strettamente legate al medesimo.

Il sottoscritto *Soggetto Rilevante* si impegna in particolare: (i) a notificare per iscritto la *Procedura Internal Dealing* alle *Persone al medesimo strettamente legate*, (ii) a conservare copia della notifica, nonché (iii) a trasmettere una copia della notifica anche al Soggetto Preposto.

Il sottoscritto *Soggetto Rilevante* comunica il seguente elenco delle *Persone strettamente legate* al medesimo:

INFORMAZIONI NECESSARIE AI FINI DELLA TENUTA DEL REGISTRO <i>INTERNAL DEALING</i> ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE (come individuate dall'art. 3 del Reg. UE n. 596/2014)		
A) CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE O <i>PARTNER</i> EQUIPARATO AL CONIUGE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA		
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale
B) FIGLI, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO		
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale

C) SE CONVIVENTI DA ALMENO UN ANNO, I GENITORI, I PARENTI E GLI AFFINI			
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	
D) PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> LE CUI RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE <sup>2</sup> SIANO RIVESTITE DAL SOGGETTO RILEVANTE O DA UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENcate ALLE LETTERE A)-B)-C)			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Carica ricoperta (e indicazione della Persona Rilevante)
E) PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE DAL SOGGETTO RILEVANTE O DA UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENcate ALLE LETTERE A)-B)-C)			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Quota di partecipazione (e indicazione della Persona Rilevante)

<sup>2</sup> Al riguardo, ESMA ha precisato che tali sono le entità nelle quali il soggetto rilevante (Soggetto Rilevante MAR o Persona strettamente legata) prende parte o influenza la decisione di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari della Società (perché ad esempio riveste le cariche di amministratore unico o di amministratore delegato). Nel caso di mero incrocio di cariche in cui un amministratore della Società rivesta la carica di amministratore (esecutivo o non esecutivo) in un'altra società, senza però partecipare o influenzare la decisione di tale società di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari della Società, tale amministratore non deve essere considerato soggetto che "riveste responsabilità di direzione" in tale società ai fini del MAR, e conseguentemente tale società non è soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 19 del MAR.

F) PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> COSTITUITI A BENEFICIO DEL SOGGETTO RILEVANTE O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENATE ALLE LETTERE A)-B)-C)			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Persona Rilevante
G) PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> I CUI INTERESSI ECONOMICI SIANO SOSTANZIALMENTE EQUIVALENTI A QUELLI DEL SOGGETTO RILEVANTE O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENATE ALLE LETTERE A)-B)-C)			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Persona Rilevante

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 (il "**Regolamento**") e al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni ("**Codice Privacy**"), dichiaro di aver ricevuto dal titolare del trattamento Easytech S.p.A. l'informativa richiesta dall'art. 13 del Regolamento e di essere stato reso edotto dei diritti di cui dagli art. 15 a 21 del Regolamento. Preso atto che il trattamento dei dati da me forniti è necessario per adempiere un obbligo legale al quale Easytech S.p.A. è soggetta, presto specifico e irrevocabile consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali e identificativi, anche se appartenenti a particolari categorie di dati.

Firma

\_\_\_\_\_

**Allegato C**

**DICHIARAZIONE DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI DI PIENA CONOSCENZA  
ED ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA *INTERNAL DEALING* E DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI  
DATI PERSONALI**

Spett. le

**EASYTECH S.P.A.**

Via San Bernardino n. 139 - 24126 Bergamo (BG)

Alla c.a. del Soggetto Preposto

Oggetto: **Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione della Procedura *Internal Dealing* e di autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità di

Persona strettamente legata ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 26) del Reg. UE n. 596/2014 al Sig. \_\_\_\_\_, *Soggetto Rilevante* della società Easytech S.p.A. ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 25) del Reg. UE n. 596/2014 ("**Soggetto Rilevante**"), (*ove del caso*)

Legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale e numero iscrizione presso il registro delle imprese di \_\_\_\_\_, che riveste la qualità di Persona strettamente legata ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 26) del Reg. UE n. 596/2014 al Sig. \_\_\_\_\_, *Soggetto Rilevante* della società Easytech S.p.A.,

DICHIARA

di aver ricevuto dal predetto *Soggetto Rilevante* adeguata informazione degli obblighi derivanti dalla qualifica di *Soggetto Internal Dealing* ai sensi del Reg. UE n. 596/2014, nonché copia integrale della *Procedura per l'identificazione dei Soggetti Internal Dealing e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi ("PROCEDURA INTERNAL DEALING")* e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 (il "**Regolamento**") e al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni ("**Codice Privacy**"), dichiaro di aver ricevuto dal titolare del trattamento Easytech S.p.A. l'informativa richiesta dall'art. 13 del Regolamento e di essere stato reso edotto dei diritti di cui dagli artt. 15 a 21 del Regolamento. Preso atto che il trattamento dei dati da me forniti è necessario per adempiere un obbligo legale al quale Easytech S.p.A. è soggetta, presto specifico e irrevocabile consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali e identificativi, anche se appartenenti a particolari categorie di dati.

Firma

\_\_\_\_\_